

N. 04438/2015 REG.PROV.COLL.
N. 06182/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 6182 del 2015 proposto da _____, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Cantelli, Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio eletto presso l'avv. Michele Bonetti in Roma, Via San Tommaso D'Aquino n. 47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e Università degli Studi Tor Vergata di Roma, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12; Università degli Studi del Piemonte Orientale, Cineca - Consorzio Interuniversitario;

nei confronti di

Chiara Di Giovanni;

per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. LAZIO – ROMA -SEZIONE III BIS, n. 7855/2015, resa tra le parti, concernente annullamento della graduatoria nazionale di merito del concorso per l'ammissione alla scuola di specializzazione di medicina per l'a. a. 2013/2014;

visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del MIUR;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del 27 agosto 2015 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Bonetti, Delia e Cantelli per l'appellante, e Capolupo per il MIUR;

sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e ritenuto, a scioglimento della riserva formulata al riguardo, di potere definire il giudizio nel merito con sentenza in forma semplificata e con motivazione abbreviata, compatibilmente con le peculiarità del giudizio;

premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto soltanto in parte il ricorso proposto dalla dott. ssa -avverso e per l'annullamento del bando di concorso per l'ammissione alle scuole di specializzazione in Medicina e Chirurgia per l'a. a. 2013/2014 e dei DD. MIUR 23 luglio 2014, n. 584, e 29 agosto 2014, n. 712, ove interpretati *“nel senso che deve comminarsi la decadenza da tutte le graduatorie di*

scuola in cui si è in attesa di scorrimento, in ipotesi di accettazione del posto in altra scuola prescelta pur se questa non rappresenta la prima delle opzioni prescelte”;

-contro la graduatoria nazionale di merito, pubblicata dal MIUR il 5 novembre 2014, per l'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia –a. a. 2013 -2014, e degli atti della relativa procedura concorsuale, e per

-l'accertamento del diritto all'ammissione alle scuole di specializzazione in Medicina –a. a. 2013/2014, presso le sedi specificate nella domanda di partecipazione al concorso in atti e secondo l'ordine di preferenza della tabella depositata; e per la condanna delle amministrazioni resistenti al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'inserimento in graduatoria in posizione utile, l'ammissione alla scuola e l'assegnazione del posto, anche in sovrannumero, e in subordine per il risarcimento del danno per equivalente.

2. ha partecipato alla procedura, e riferisce di essersi collocata 737esima, in posizione non utile in graduatoria, con punti 93,1, presso la prima scuola di preferenza (Pediatria a Roma –Tor Vergata).

Dalla sentenza impugnata emerge che, sommando al punteggio di 93,1 i punti per i quesiti in relazione ai quali la o non ha risposto, o ha risposto in modo errato ma che, secondo una perizia di parte prodotta in giudizio, non presentano alcuna risposta corretta tra quelle proposte dal MIUR, e i punti per due ulteriori quesiti che, ad avviso del perito di parte, non afferiscono all'area medica, ma a quella dei servizi clinici, l'appellante *“arriverebbe al punteggio di 98,4, utile per superare l'ultimo degli ammessi presso l'Università del Piemonte Orientale (prenotato con 97,7 punti)”*.

Per quanto riguarda la vicenda in fatto, con particolare riferimento alle

modalità di svolgimento della procedura concorsuale e delle prove d'esame, all'inversione dei quesiti delle prove d'area del 29 ottobre 2014 con quelle del 31 ottobre e alla decisione del MIUR di validare, neutralizzare, abbuonare e ricalcolare i punteggi, si rinvia al p. 2. della sentenza in forma semplificata resa nell'appello / MIUR -RG n. 4527/2015, in corso di pubblicazione.

3. Ugualmente si fa rinvio al p. 3. della sentenza breve d'appello su citata per ciò che attiene al riepilogo delle motivazioni di rigetto della sentenza di primo grado impugnata, assai simili a quelle che sorreggono la decisione n. 5857/2015, appellata con l'RG 4527/2015, come detto, già definito (la sentenza n. 5857 a sua volta ricalca in più punti il "precedente di sezione" n. 6441/2015, al quale la sentenza ora appellata fa richiamo a più riprese, anche "integralmente per tutte le censure dedotte").

Va tuttavia precisato che con la sentenza ora appellata il Tar ha annullato "*in partequid*" il DM 612/2014, e atti connessi, giudicando meritevole di accoglimento il ricorso "*nella parte in cui parte ricorrente contesta la decisione dell'amministrazione di comminare la "decadenza" dalle ulteriori scuole di specializzazione, per effetto della prima opzione, impedendo così la possibilità per i candidati di avvalersi di successivi scorrimenti e, quindi, di potersi utilmente collocare*" in particolare nella graduatoria di prima scelta (Pediatria) "*per la quale residuassero posti liberi a seguito di futuri scorrimenti*" (l'art. 8, comma 5/b) del DM n. 612/2014 prevede che ciascun candidato in posizione utile su graduatorie di più scuole, tenuto conto del numero di posti disponibili e delle preferenze di sede, deve optare per una sola graduatoria di scuola, accedendo all'apposita procedura telematica. Conseguentemente il candidato decade dalle graduatorie delle altre scuole in cui era collocato in

posizione utile).

E va inoltre puntualizzato che la sentenza n. 7855/2015 ha dichiarato inammissibile la domanda di annullamento dell'intera procedura concorsuale –domanda comunque da respingersi poiché infondata: v. pag. 13 sent.- , e ciò per due ragioni. In primo luogo perché, *“trattandosi di rito impugnatorio”*, l'oggetto della domanda dev'essere circoscritto a quanto testualmente indicato nel ricorso introduttivo. A questo riguardo parte ricorrente avrebbe riferito (v. pag. 9 sent.) di avere interesse non all'annullamento dell'intera procedura concorsuale ma esclusivamente a una tutela finalizzata all'ammissione in graduatoria, anche in soprannumero, come risarcimento del danno in forma specifica. Solo nel corso della discussione in camera di consiglio la ricorrente avrebbe “specificato” la domanda nel senso di manifestare un interesse, sia pure subordinato, all'annullamento dell'intera procedura concorsuale. In secondo luogo, ad avviso del Tar l'interesse all'annullamento della procedura è incompatibile con l'interesse sottostante alla domanda, peraltro accolta, all'annullamento del bando di ammissione, nella parte in cui viene comminata la decadenza.

4. L'appellante (v. da pag. 9 ric. app.), premessi di avere inteso proporre azione di annullamento degli atti e dei provvedimenti della procedura, ancorchè in via subordinata rispetto alla pretesa di ammissione alla scuola prescelta, anche in soprannumero, a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, vantando un “interesse primario” all'ammissione (anche soprannumeraria) alla scuola, ha puntualizzato che la sentenza, qualora non avesse condiviso la prospettazione suindicata, si sarebbe dovuta limitare all'annullamento degli atti impugnati e della procedura e che

comunque permane l'interesse a vedere annullata la procedura, con conseguente rinnovazione della medesima "depurata" dalle illegittimità accertate in sede giurisdizionale.

Ciò posto, i motivi d'appello dedotti nel giudizio odierno (v. ricorso in appello, fino a pag. 36) ricalcano nella sostanza le censure formulate nel giudizio d'appello n. 4527/2015, deciso con sentenza di questa Sezione n. 4432 del 27 agosto -22 settembre 2015.

Con memoria depositata in prossimità della camera di consiglio fissata per la decisione sulla domanda cautelare l'appellante ha chiesto al Collegio di rimettere all'Adunanza plenaria la questione della tutela degli aspiranti medici specializzandi mediante ammissione soprannumeraria, evidenziando che sono state adottate numerose ordinanze cautelari di accoglimento e di ammissione con riserva ai corsi.

L'appellante ha presentato istanza cautelare formulando domanda d'immatricolazione in sovrannumero e di ammissione a frequentare le lezioni e il percorso di specializzazione, anche con "rinuncia a ogni retribuzione".

5. Nella resistenza del MIUR il ricorso è stato discusso nella camera di consiglio del 27 agosto 2015 dopo che il Presidente del Collegio ha previamente indicato alle parti, ex art. 73, comma 3, del cod. proc. amm. , alcune questioni rilevabili d'ufficio (che si trovano specificate nella motivazione della citata sentenza n. 4432/205 -v. p. 6.) segnalando inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 60 del cod. proc. amm., la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.

6. Come si è detto sopra il presente giudizio d'appello si aggiunge ad altri ricorsi proposti, e rientranti nel vasto contenzioso che riguarda

l'ammissione alle scuole di specializzazione in Medicina e Chirurgia per l'a. a. 2013 / 2014, con censure e prospettazioni pressoché coincidenti con quelle avanzate nel giudizio n. 4527/2015 – , definito con sentenza in forma semplificata della Sezione in corso di pubblicazione.

6.1. Va detto subito che nella controversia qui in esame non vi sono ragioni per discostarsi dalle argomentazioni e dalle statuizioni rese dalla con la sentenza n. 4432/2015 relativa al giudizio -n. RG 4527/2015 (v. art. 74 cod. proc. amm. , in particolare là dove si prevede che la motivazione della sentenza possa consistere anche in un sintetico riferimento a un precedente conforme).

6.2. Il Collegio ritiene di dover precisare, preliminarmente, a) che, a differenza di quanto si è ritenuto in sentenza, sia nell'epigrafe, sia nella parte finale del ricorso al Tar era stata avanzata domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati (anche al fine della rinnovazione della procedura, depurata dalle illegittimità accertate), fermo restando naturalmente il carattere subordinato dell'interesse della dott. ssa all'annullamento degli atti della procedura rispetto all'interesse primario della concorrente all'ammissione alla scuola prescelta, anche in soprannumero; e b) che in modo plausibile si afferma nell'appello che la domanda diretta alla permanenza nella graduatoria della scuola (preferita) di pediatria "fino al termine degli scorrimenti" previo annullamento della clausola di decadenza, lungi dall'essere incompatibile con la domanda diretta ad una migliore collocazione in graduatoria (v. spec. "infra", p. 6.5.c), ne costituisce invece la posizione legittimante, sicché essa va considerata ammissibile.

6.3. Sempre in via preliminare il Collegio non ritiene sussistenti i

presupposti per deferire all'Adunanza plenaria la questione del risarcimento del danno in forma specifica mediante immatricolazione in soprannumero.

6.4. Ritiene invece di potersi limitare a fare richiamo integrale ai punti 7.1. , 7.2. e 7.4. della sentenza n. 4432/2015, da intendersi integralmente ritrascritti, per quanto attiene alla reiezione dell'appello.

In particolare, con il precedente citato il Collegio:

-ha disatteso la domanda di condanna al risarcimento del danno in forma specifica mediante ammissione alla scuola in soprannumero (v. p. 7.1.);

-ha considerato legittima la "sanatoria dell'inversione" e sostenibile, nel complesso, l'azione ministeriale di validazione /neutralizzazione / abbuono e ricalcolo dei punteggi, confermando sul punto la sentenza (anche laddove sono stati respinti, o comunque giudicati irrilevanti, motivi ulteriori di natura procedimentale e/o formale attinenti a denunce di irregolarità diffuse nel corso delle prove, di violazioni dell'anonimato e di omesse verbalizzazioni, e altro ancora (v. p. 7.2. sent. cit.);

-ha respinto l'appello e ha confermato, per l'effetto, la sentenza impugnata anche con riferimento alla riproposta illegittimità del numero delle borse di studio bandite (solo 5.000, a fronte di un fabbisogno di medici specializzandi da formare di 8.190 unità -cfr. p. 7.4.).

6.5. Può farsi rinvio al p. 7.3. della sentenza medesima per ciò che attiene, invece, alla rivalutazione, da parte del Tar, in sede di rimessione della causa al giudice di primo grado, ex art. 105, comma 1, cod. proc. amm. , previa integrazione del contraddittorio, dei profili di censura, non manifestamente infondati, con i quali:

a) -era stato rilevato che il MIUR non aveva adottato alcun provvedimento

formale che autorizzasse la stesura della graduatoria secondo i criteri deliberati dalla commissione nella riunione del 3 novembre 2014;

b) -era stata dedotta l'incompletezza –la “composizione imperfetta”- della “commissione di validazione” nella riunione anzidetta;

c) -era stata segnalata, e “corroborata” con la perizia di parte, la manifesta illogicità e incongruità di valutazioni sull'esistenza di una pluralità di risposte esatte –o di nessuna risposta esatta- per taluni quesiti.

6.6. In conclusione, va rigettata in particolare la domanda di risarcimento del danno in forma specifica mediante immatricolazione in soprannumero, e vanno altresì rigettati i motivi di appello indicati in motivazione.

In parte, va dichiarato ammissibile il ricorso di primo grado e va di conseguenza riformata la statuizione del Tar d'invalidità della domanda di annullamento dell'intera procedura concorsuale; la causa va quindi rimessa al giudice di primo grado ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 105, comma 1, cod. proc. amm. , allo scopo di consentire al Tar, previa integrazione del contraddittorio, di poter vagliare i profili di censura, da considerarsi, allo stato, non palesemente infondati, relativi a) alla segnalata carenza di un provvedimento ministeriale esplicito e formale di redazione della graduatoria, b) alla composizione incompleta della commissione di validazione e c) all'esistenza, o meno, di alcune domande con una pluralità di risposte esatte rispetto all'unica risposta corretta indicata dal MIUR –CINECA, e in altri casi all'esistenza di domande con nessuna risposta corretta.

6.7. Nell'esito complessivo della controversia, nella singolarità della vicenda e nella complessità di alcune delle questioni trattate il Collegio ravvisa, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, cod. proc.

amm. e 92, comma 2, cod. proc. civ. , eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

- rigetta la domanda di risarcimento del danno in forma specifica mediante immatricolazione in soprannumero;
- rigetta i motivi di appello di cui in motivazione;
- dichiara ammissibile il ricorso di primo grado e in parte, per le ragioni ed entro i limiti specificati in motivazione, rimette la causa al giudice di primo grado ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 105, comma 1, del cod. proc. amm. ;
- compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 agosto 2015 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccharini, Presidente

Claudio Contessa, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

Maddalena Filippi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

22/9/2015

N. 06182/2015 REG.RIC.

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/09/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)